

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 98 del 18/05/2022

Assessore Proponente: PAOLINI CHIARA

OGGETTO: INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITA'

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di maggio alle ore 13:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 della Legge 328/2000 prevede che i comuni siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, e che tali funzioni siano esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

Vista la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", che all'art. 11, comma 2, dispone che "i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione e dell'erogazione dei medesimi";

Visto l'art. 35 della Legge Regionale n. 41/2005 per cui "il Comune può delegare la gestione di interventi o servizi sociali all'Azienda Unità Sanitaria Locale, in coerenza con quanto previsto dall'art.32, comma 2, lettera c) della L.R..40/2005";

Dato atto che per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'art. 35 della Legge Regionale sopra richiamata stabilisce che l'Azienda Unità Sanitaria Locale ed il Comune stipulino apposita convenzione nella quale sono definiti:

- la struttura organizzativa locale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
- le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
- i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all'Azienda unità sanitaria locale;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate;

Richiamato l'atto di Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2021 con il quale è stata deliberata la gestione delle funzioni in materia di assistenza sociale in associazione con tutti i Comuni della zona dell'Elba e la conseguente delega all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest per l'esercizio delle attività svolte in forma associata per il periodo di cinque anni;

Vista la nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest – U.F. Servizi Sociali, assunta al Prot. n. 6991 del 16.05.2022, relativa ad un soggetto minore residente nel Comune di Campo nell'Elba che deve essere inserito presso la Comunità di Nomadelfia (GR), per il periodo indicativo di giorni 15, in quanto si è reso necessario l'allontanamento urgente ed indifferibile dal nucleo familiare, come meglio evidenziato nella relazione pervenuta;

Vista la Convenzione tra COeSo Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana e l'Associazione di famiglie denominata "Comunità di Nomadelfia", nella quale all'art. 2, il Tribunale per i minorenni o, in via d'urgenza, il Dirigente dei Servizi affidano temporaneamente ad una famiglia o a persone singole della Comunità, i minori per i quali si rende necessario un intervento di collocamento fuori dalla famiglia, secondo le procedure amministrative in vigore presso il COeSo stesso e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere economico;

Dato atto che la convenzione in essere stabilisce che la Comunità riceverà un contributo sociale giornaliero onnicomprensivo che deve essere posto a carico del Comune dove il minore viveva prima dell'affidamento, pari ad € 45,00 soggetto ad aggiornamento annuale;

Considerato che la richiesta deve essere necessariamente accolta, in ottemperanza della determinazione dei Servizi Sociali citata a tutela del suddetto minore;

Rilevato altresì che con successiva comunicazione pervenuta per le vie brevi, considerato l'evolversi della situazione, i Servizi Sociali hanno altresì stabilito il trasferimento del soggetto minore in altra struttura sull'Isola d'Elba;

Atteso che, al fine di garantire la permanenza del soggetto all'interno della Comunità di Nomadelfia di Grosseto, nei giorni dal 14 al 18 maggio c.a. e presso altra struttura opportunamente individuata dai Servizi Sociali per i giorni successivi, il Comune dovrà farsi carico della relativa spesa, quantificata presuntivamente € 1.200,00, che trova copertura al codice di bilancio 12/01/1030299/999 - Capitolo 110010307800/0 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022:

Rilevato che occorrerà contestualmente provvedere a reperire ulteriori fondi necessari a garantire l'eventuale permanenza del minore nella struttura per un periodo più lungo;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

con voti unanimi favorevoli resi in modo palese,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte:

- di prendere atto dell'inserimento di un soggetto minore residente nel Comune di Campo nell'Elba, per presuntivi giorni 4 presso la Comunità di Nomadelfia (GR), come da nota dell'Azienda USL Toscana nord ovest U.F. Servizi Sociali, assunta al Prot. n. 6991 del 16.05.2022, per le motivazioni meglio specificate nella relazione pervenuta, e successivamente trasferito in altra struttura opportunamente individuata, garantendo il pagamento della retta sociale relativa;
- 2 di comunicare tale decisione all'U.F. Assistenza Sociale Zona Elba dell'Azienda USL Toscana nord ovest ai fini della predisposizione degli atti;
- 3 di dare atto che la somma necessaria a garantire il pagamento della retta sociale, quantificata in presuntivi € 1.200,00 trova copertura al codice di bilancio 12/01/1030299/999 Capitolo 110010307800/0 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022;

- 4 di incaricare i Responsabili dei servizi interessati per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.267/2000, oltre che a reperire i fondi necessari a garantire un eventuale prolungamento della permanenza del minore nella struttura;
- 5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole resa in modo palese, in considerazione dell'urgenza di provvedere.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 25 del 18.05.2022

IL SINDACO MONTAUTI DAVIDE IL SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA